CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 12 dicembre 2003, n. 8208

Conferma T.A.R. Campania – Napoli: II Sezione, 10 febbraio 2003, n. 696.

L'ambito dei seggi dal quale va detratto il seggio spettante al candidato sindaco non eletto è quello dato dal numero dei seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste a lui collegate.

Omissis.
Con il secondo motivo del ricorso in primo grado, il … aveva, in particolare, preteso l'assegnazione a sé del secondo seggio spettante alla propria lista "…", sulla base dell'assunto dell'illegittimità della sua attribuzione al candidato Sindaco, non eletto, … (sostenuto dalla coalizione alla quale partecipava anche il partito del ricorrente, ma presentato dalla diversa lista "…"), al quale avrebbe dovuto essere assegnato, secondo l'istante, un seggio spettante a quest'ultima.
Il Tribunale adìto disattendeva tale prospettazione, confermando la regolarità della proclamazione degli eletti, sotto il peculiare profilo contestato, sulla base del rilievo dell'ininfluenza dell'identità della lista della coalizione che aveva presentato il candidato sindaco, ai fini della prededuzione del seggio da quelli spettanti al gruppo di liste collegate, unitariamente inteso.
L'appellante critica la correttezza di tale statuizione ed insiste nel sostenere che il seggio da assegnare in prededuzione al candidato sindaco non eletto deve gravare sulla quota di quelli spettanti alla lista che lo ha "presentato" e non (come nel caso di specie) su quella che lo ha "appoggiato", quale partito componente la coalizione di cui risulta espressione.
L'assunto è infondato e va disatteso.
La tesi prospettata dall'appellante si basa, infatti, sul presupposto, sprovvisto, tuttavia, di qualsivoglia riscontro positivo, di una diversa valenza, ai fini dell'individuazione delle modalità per procedere alla prededuzione del seggio spettante al candidato Sindaco non eletto, della lista della quale quest'ultimo costituisce diretta espressione (che, cioè, lo presenta come proprio candidato) rispetto a quelle collegate (che si limitano, cioè, ad appoggiarne la candidatura).
La disciplina normativa che regola la fattispecie, contenuta nell'art. 73, comma 11, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, omette, infatti, di distinguere le due categorie di liste e riferisce, anzi, espressamente il novero dei seggi dai quali deve essere detratto quello da assegnare al candidato sindaco non eletto a "… quelli complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate".
La chiarezza della regolamentazione normativa della fattispecie, che impone palesemente di dedurre in via prioritaria il seggio controverso da quelli complessivamente riservati alla coalizione di riferimento, e non da quelli spettanti alla lista che lo ha "presentato", e di procedere, poi, all'assegnazione di quelli rimasti mediante l'individuazione dei quozienti più altri conseguiti dai candidati delle liste collegate, preclude qualsiasi esegesi che pretenda di indicare modalità applicative difformi da quelle univocamente descritte dalla disposizione, in ossequio del noto canone ermeneutico *in claris non fit interpretatio*.
Né vale citare, a sostegno della tesi dell'appellante, la sentenza di questa Sezione del 6 febbraio 2001, n. 486, atteso che in quella controversia si discutevano il diverso caso di una lista collegata al primo turno al candidato Sindaco non eletto e poi schieratasi per il ballottaggio con altra coalizione e le implicazioni di tale peculiare situazione in ordine alle modalità applicative della regola, prevista dall'art. 7, comma 6, legge 25 marzo 1993, n. 81, che assegna nel secondo turno il 60% dei seggi alle liste collegate con il Sindaco risultato eletto.
La sostanziale diversità dalla presente della fattispecie esaminata con il precedente menzionato dal ricorrente e la conseguente eterogeneità delle valutazioni giuridiche espresse con la suddetta decisioni, impediscono di ravvisare in essa l'affermazione di principi confliggenti con quelli qui enunciati.
Quanto, da ultimo, alla contestazione del capo della decisione con il quale il ricorrente è stato condannato a pagare parte delle spese della verificazione istruttoria disposta in primo grado, è sufficiente rilevare che tale statuizione si rivela senz'altro coerente con la parziale soccombenza dell'odierno appellante nel giudizio di primo grado e, quindi, conforme ai principi che presiedono alla distribuzione tra le parti degli oneri processuali (ivi comprese le spese occorse per provvedere agli incombenti istruttori).
Alle considerazioni che precedono consegue, in definitiva, la reiezione dell'appello.

Omissis.